

COMUNE DI PESCOPAGANO
PROVINCIA DI POTENZA

S T A T U T O

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Comune

1. Il Comune di Pescopagano rappresenta e governa, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne tutela la specificità culturale e socio – economica.
2. L'autonomia del Comune di Pescopagano è componente dello Stato unitario.

Art. 2 Territorio

1. La circoscrizione del Comune di Pescopagano si estende secondo la delimitazione territoriale storicamente definita, come risulta nella rilevazione dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 3 Sede, stemma e gonfalone

1. Il Comune di Pescopagano ha sede nel palazzo civico ubicato in Piazza della Vittoria. In casi particolari, il Consiglio comunale, la Giunta e le commissioni possono riunirsi in sedi diverse.
2. Il Comune ha come segno distintivo il civico stemma, secondo l'iconografia storicamente definitasi.
3. Lo stemma raffigura una testa calva con tre cime e due "P" laterali il cui significato nella memoria storica è quello di "Petra -Pagana".
4. Nelle cerimonie ufficiali il Comune fa uso del gonfalone, il cui ornamento riproduce lo stemma del Comune.
5. L'uso del gonfalone è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento e resta escluso per fini non istituzionali.

Art. 4 Autonomia statutaria e regolamentare

1. Lo Statuto è la norma fondamentale dell'ordinamento del Comune e della comunità

Pescopaganese.

2. Lo Statuto dispone nell'ambito dei principi fissati dalla legge e rinvia alle norme generali dei regolamenti attuativi e speciali.
3. Le disposizioni dello Statuto non compatibili con sopravvenute leggi che dettano principi dell'ordinamento dei Comuni e delle sue funzioni sono abrogate.

Art. 5

Principi ispiratori dell'azione

1. Il Comune di Pescopagano ispira la sua azione politica ed amministrativa alla tutela dei diritti dei cittadini nel rispetto dei principi di democrazia, libertà, tolleranza, solidarietà, uguaglianza espressi nelle norme regionali, statali, sovranazionali ed internazionali.
2. Il Comune, conformemente ai principi ispiratori di cui al comma 1 :
 - promuove la cultura della pace, della non violenza e dei diritti umani assumendo iniziative di educazione e di informazione e partecipando ad appositi organismi.
 - nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, contribuisce a favorire il processo di integrazione europea anche mediante gemellaggi;
 - promuove la più ampia, attiva e responsabile partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla vita amministrativa del Comune, alle fondamentali scelte politico-amministrative, allo svolgimento ed al controllo dell'attività del Comune;
 - favorisce l'integrazione nella comunità locale dei cittadini stranieri sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri, ne tutela il diritto al lavoro ed alla salute. Favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le diverse culture.

Art. - 6 -

Principi programmatici

1. Il Comune cura ed amministra gli interessi generali della comunità pescopaganese sulla base del presente Statuto e nel quadro dell'ordinamento costituzionale e legislativo delle autonomie locali.
2. Il Comune assolve le proprie funzioni, anche attraverso le attività esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali ed esercita i poteri propri e quelli conferitigli dallo Stato e dalla Regione sulla base del principio della sussidiarietà.
3. In particolare il Comune :
 - a) collabora con lo Stato, la Regione , la Provincia, gli altri Comuni ed istituzioni per il coordinamento delle rispettive funzioni;
 - b) organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e dei lavoratori.

Art. 7

Programmazione

1. Il Comune, nei settori di propria competenza ed in particolare nei servizi indirizzati allo sviluppo socio-economico del territorio assume, a base dell'attività amministrativa, il metodo della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

3. I principali strumenti di programmazione del Consiglio comunale sono:
 - a) il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e dal medesimo approvati;
 - b) i programmi di settore;
 - c) il piano regolatore generale;
 - d) il bilancio annuale, quello pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;
 - e) gli atti a contenuto generale in ambiti e materie di significativa rilevanza.

Art. 8

Servizi socio-sanitari e culturali

1. Il Comune, nei limiti delle proprie competenze e disponibilità, eroga servizi sociali di base garantendone il godimento alla comunità per un efficiente ed efficace sistema di sicurezza sociale e riserva attenzione alla tutela della salute, ai bisogni dei soggetti più deboli e svantaggiati, ai problemi abitativi e dei trasporti.
2. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, ne tutela la specificità di costumi e tradizioni, cura l'organizzazione scolastica, sportiva e ricreativa, promuove, attraverso le istituzioni culturali presenti sul territorio, momenti di incontri e di aggregazione.

Art. 9

Ambiente e territorio

1. Nel quadro della salvaguardia ambientale e paesaggistica, il Comune di Pescopagano:
 - a) è impegnato nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico della città;
 - b) attiva e sostiene progetti ed opere di recupero ambientale o naturale per la creazione degli spazi fisici di libertà individuale e collettiva ed adotta misure per contrastare l'inquinamento atmosferico, acustico, del suolo e sottosuolo e delle acque.

Art. 10

Sviluppo economico, lavoro

1. Il Comune sostiene il sistema produttivo locale e ne favorisce lo sviluppo mediante iniziative finalizzate:
 - a) al miglioramento della rete di servizi ed alla realizzazione di infrastrutture a supporto della piccola e media impresa, dell'artigianato e dell'agricoltura;
 - b) alla promozione di attività terziarie sostenendo il commercio e le attività di supporto al turismo;
 - c) al recupero del valore delle attività manuali e materiali.

Art. 11

Organizzazione

1. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa:
 - a) favorisce la distinzione tra l'attività di governo e di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettante agli organi rappresentativi e l'attività di gestione tecnico-amministrativa

- di competenza dell'apparato burocratico;
- b) assicura un'obiettiva e trasparente gestione amministrativa da parte degli uffici comunali;
 - c) disciplina l'ordinamento dei propri uffici e del personale secondo criteri di efficienza, economicità e responsabilità avvalendosi anche di eventuali competenze esterne, nei modi stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento e nel rispetto della disciplina contrattuale.

Art. 12

Autonomia finanziaria e impositiva

1. Il Comune, nell'esercizio della potestà impositiva autonoma riconosciutagli dalla legge, si ispira al metodo della programmazione ed ai criteri dell'esplicita finalizzazione delle entrate e delle spese.
2. Nell'applicazione dei tributi e delle tariffe, il Comune agevola i ceti sociali economicamente più deboli e privilegia gli interessi generali della comunità.

PARTE I

LA COMUNITA' LOCALE

TITOLO I

PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 13

Partecipazione politico-amministrativa

1. Il Comune favorisce e tutela il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, ne individua gli strumenti e ne disciplina le modalità di esercizio.

Art. 14

Titolare dei diritti di partecipazione

1. Sono titolari dei diritti di partecipazione, salvo diverso esplicito riferimento:
 - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pescopagano;
 - b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il

- sedicesimo anno di età;
 - c) i cittadini non residenti nel Comune, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro;
 - d) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune da almeno 5 anni.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Art. 15

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e delle organizzazioni del volontariato che, senza scopo di lucro, concorrono alla tutela dei diritti dei cittadini, allo sviluppo della società pescopaganese ed al perseguimento di fini di interesse generale della comunità locale, ne valorizza l'attività facilitandone la comunicazione con l'amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Alle associazioni con stabile organizzazione, operanti nel Comune da almeno due anni in attività di significativo rilievo sociale, è riconosciuto il diritto di essere iscritte in apposito registro anagrafico. La richiesta di iscrizione è subordinata alla presentazione dell'atto notarile costitutivo dell'associazione e dello statuto o, in mancanza, di una scrittura privata avente data certa dalla quale risultino le finalità, la sede, le fonti di finanziamento ed i soggetti legittimati a rappresentare l'organismo interessato.
3. Le associazioni iscritte nel registro anagrafico che ne facciano richiesta possono accedere alle strutture, ai beni strumentali, a contributi e servizi comunali. La concessione del sostegno comunale, da disciplinare con apposite convenzioni, è subordinata alla predeterminazione da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità di erogazione e dei settori verso i quali indirizzare il sostegno comunale, adeguatamente pubblicizzati.
4. La mancata iscrizione nel registro non comporta l'esclusione dall'esercizio dei diritti che la legge e lo Statuto riconoscono alle associazioni.
5. Con cadenza annuale la Giunta comunale, con le forme più adeguate ad una diffusa informazione, rende pubblico l'elenco delle associazioni che hanno fruito del sostegno comunale sotto qualsiasi forma, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
6. Il Comune intrattiene stabili rapporti con le organizzazioni e le associazioni del volontariato iscritte negli albi ufficialmente costituiti sulla base della legge regionale.

Art. 16

Consultazioni della popolazione

1. Il Comune favorisce il coinvolgimento della comunità nelle fondamentali scelte amministrative mediante forme di consultazione popolare, o di parte della popolazione, in ragione dell'oggetto della consultazione.
2. Il Sindaco, di propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta, indice conferenze cittadine o convoca pubbliche assemblee per dibattere specifici problemi amministrativi di interesse generale.
3. Alle conferenze ed alle assemblee sono invitati a partecipare, oltre che cittadini ed esperti, le organizzazioni rappresentative delle categorie interessate.
4. Le valutazioni emerse nella conferenza o nell'assemblea ed i dati raccolti sono discussi in Consiglio comunale entro due mesi dalla loro acquisizione.
5. Delle determinazioni del Consiglio comunale è data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Art. 17 **Consulte**

1. Il Comune, per sostenere e rafforzare la partecipazione alla vita politica e sociale, può istituire, su base territoriale o per categorie di utenti, consulte tematiche quali organismi rappresentativi di interessi diffusi o di gruppi sociali con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani.
2. Le consulte sono istituite con deliberazione del Consiglio comunale che ne definisce la composizione, il funzionamento ed i rapporti con l'amministrazione comunale. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.
3. Le consulte sono organismi con funzioni consultive e propositive sulle specifiche materie indicate nelle deliberazioni istitutive.

Art. 18 **Consiglio comunale dei ragazzi**

1. Nel quadro dei principi e dei valori proclamati dalla "Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia" è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi, allo scopo di garantire il diritto alla partecipazione e alla libertà di espressione.
Esso avrà funzioni consultive e propositive sulla attività del Comune e nelle materie di competenze del Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale opera per garantire al fanciullo ed all'adolescente:
 - una coscienza civica nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le Istituzioni e la comunità;
 - libertà di pensiero, di coscienza e di associazione;
 - consapevolezza ed autonomia per una sua vita individuale nella società.
2. Con regolamento sono stabilite le modalità di elezione del Consiglio comunale dei ragazzi e del suo funzionamento.

Art. 19 **Interrogazioni, istanze e petizioni**

1. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere al Sindaco :
 - a) interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti ed aspetti dell'attività del Comune non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione;
 - b) istanze e petizioni per esporre comuni necessità, chiedere provvedimenti amministrativi o per promuovere interventi a tutela degli interessi collettivi nelle materie di competenza comunale.
2. Alle interrogazioni, sottoscritte da almeno cinquanta cittadini, ed alle istanze e petizioni, sottoscritte da almeno cento cittadini, è data risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Per le determinazioni di competenza della Giunta comunale o del Sindaco è data anche comunicazione al Consiglio comunale.
3. Le comunicazioni sono effettuate a cura del Segretario Comunale.
4. Le interrogazioni, le istanze e petizioni e relative risposte sono pubblicate nell'Albo Pretorio del Comune.

Art. 20

Proposte

1. I cittadini, in numero non inferiore a duecento, esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste dal corrispondente paradigma legislativo. Lo schema di deliberazione è accompagnato da una relazione che illustri il provvedimento proposto e l'interesse collettivo perseguito.
2. Le sottoscrizioni, autenticate a norma di legge, sono raccolte nei due mesi precedenti il deposito della proposta.
3. La proposta deve indicare tre sottoscrittori ai quali effettuare le comunicazioni del Comune.
4. La proposta, con le relative sottoscrizioni, è depositata presso la Segreteria comunale che ne cura la trasmissione al Sindaco. Alla proposta si applica il disposto dell'art 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142.
5. Il Consiglio comunale, verificata la propria competenza nella materia, delibera nel merito della proposta non oltre tre mesi dal deposito del testo presso la Segreteria comunale.
6. Alla proposta è data risposta scritta a cura del Segretario Comunale entro dieci giorni dalla data di adozione della deliberazione dell'organo collegiale.
7. Non è ammessa la presentazione di proposte nelle materie per le quali è escluso il referendum.
8. La proposta e le determinazioni del Consiglio comunale sono pubblicate nell'Albo pretorio del Comune.

Art. 21

Referendum popolare

1. E' istituito il referendum popolare consultivo su questioni e problemi che riguardino la vita del paese ed il suo sviluppo.
 - a) sugli indirizzi e decisioni generali del Comune o su questioni e problemi che riguardino la vita del paese ed il suo sviluppo.

Art. 22

Referendum consultivo

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando, sussistendone i requisiti, ne facciano richiesta :
 - a) il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
 - b) trecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio comunale deve astenersi dal deliberare sul medesimo oggetto della consultazione salvo che, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti, lo stesso Consiglio riconosca la sussistenza di ragioni di particolare necessità ed urgenza.
3. La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del collegio dei garanti di cui all'art. 24.
4. La richiesta di referendum è presentata da un comitato di promotori composto da almeno otto cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Il referendum è improcedibile quando il Consiglio comunale adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.
6. Il regolamento disciplina, in conformità alla legge ed allo Statuto, procedure, forma, tempi,

modalità ed ogni ulteriore profilo del procedimento, per l'espletamento della consultazione referendaria.

7. Non è consentito lo svolgimento di più referendum nello stesso anno. Nel caso siano state presentate più richieste, si segue l'ordine di deposito presso la Segreteria comunale. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali.

Art. 23

Limiti, validità ed efficacia del referendum

1. L'iniziativa dei referendum è ammessa su materie di esclusiva competenza locale ed è esclusa sulle seguenti materie:
 - a) statuto, regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali, atti amministrativi a contenuto generale, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - b) bilanci e provvedimenti connessi, contabilità, assunzione di mutui, emissione di prestiti, applicazione di tributi, tariffe, aliquote d'imposte e rette;
 - c) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale;
 - d) organizzazione e personale comunale o di enti, aziende, istituzioni, dipendenti e società di capitali a partecipazione comunale;
 - e) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze nonché contributi ed agevolazioni;
 - f) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze nonché contributi ed agevolazioni;
 - g) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze nonché contributi ed agevolazioni;
 - h) provvedimenti dai quali siano derivati obblighi irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
 - i) quesiti già sottoposti a referendum nell'ultimo quinquennio.
2. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Il Consiglio comunale valuta il risultato del referendum ed adotta, entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati, le proprie determinazioni che non possono essere contrastanti con la volontà espressa dagli elettori.

Art. 24

Collegio dei garanti

1. Il Collegio dei garanti è costituito da tre membri eletti, con voto limitato a due componenti, dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi nelle prime due votazioni ed a maggioranza assoluta nelle successive. Il Collegio elegge, nel suo seno, il Presidente.
2. I membri sono scelti tra esperti di discipline giuridiche, avvocati con almeno dieci anni di esercizio professionale che offrano garanzia di obiettività e serenità di giudizio.
3. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.
4. Al Collegio dei garanti spetta decidere sulla legalità, ammissibilità e procedibilità delle proposte di iniziativa popolare e di referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti.
5. Lo stesso Collegio può essere interpellato dal Sindaco sulla interpretazione dello Statuto in caso di controversie.

6. Ai componenti è corrisposta un'indennità per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta nella misura stabilita dalla Giunta comunale.

Art. 25

Diritto di informazione e pubblicità degli atti

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale a garanzia della partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale.
2. A tali fini il Comune assicura alla comunità adeguata, ampia ed imparziale informazione sull'attività svolta.
3. Il Comune individua le misure idonee a favorire la diffusione e la conoscenza degli atti amministrativi.

CAPO II

AZIONE POPOLARE, DIRITTO DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 26

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune in sede amministrativa, civile e penale.
2. A seguito di notifica dell'atto per l'integrazione del contraddittorio, il Comune si costituisce in giudizio.
3. In caso di soccombenza le spese di giudizio sono a carico dell'elettore che ha promosso l'azione o il ricorso. Sono invece a carico del Comune nei casi in cui lo stesso, in sede di costituzione in giudizio, abbia aderito e fatte proprie l'azione e il ricorso promossi dall'elettore.

Art. 27

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il Comune, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, garantisce a chiunque vi abbia interesse l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della legge, delle norme del presente Statuto e con le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento di accesso agli atti amministrativi :

- a) disciplina le modalità di accesso nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti che è subordinato ai soli costi di riproduzione;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito ed utilizzando il criterio dell'accessibilità agli interessati, nel corso del procedimento, agli atti preparatori alla determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad esternarli;
 - c) detta misure organizzative idonee a garantire l'effettività del diritto di accesso;
 - d) disciplina il diritto di accesso alle informazioni contenute in banche dati nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge a tutela della riservatezza dei dati personali. Per le banche dati costituite da documenti o schede di carta formate anteriormente all'entrata in vigore della legge si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge.
3. I provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili di strutture organizzative apicali del Comune sono pubblici ancorché non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati fatta salva per l'amministrazione la facoltà di non esibire documenti che comportino una violazione del diritto di riservatezza di persone, gruppi o imprese.

Art. 28

Partecipazione ai provvedimenti amministrativi

- 1. Nelle materie di propria competenza, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari del provvedimento finale e degli interessati all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche e soggettive, secondo i principi stabiliti dalla legge.
- 2. I soggetti interessati ad intervenire nei procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, fermo restando il disposto del comma 1, hanno diritto :
 - a) a presentare, entro un termine non superiore ai due terzi dell'intera durata del procedimento, documentazione aggiuntiva o rettificativa di parti non sostanziali e che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove pertinente all'oggetto del procedimento;
 - b) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento e ad assistere alle ispezioni ed agli accertamenti su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.
- 3. L'amministrazione può non dar corso al disposto del punto b), comma 2, in presenza di oggettive ragioni di somma urgenza. Il regolamento disciplina ogni ulteriore profilo della partecipazione ai procedimenti amministrativi.

PARTE II

L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

TITOLO I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 29

Organi

- 1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 30

Consiglio

1. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

Art. 31

Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità, alla quale rispondono, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto. L'appartenenza ad un gruppo consiliare o ad un movimento o partito politico non limita la libertà di opinione e di voto dei consiglieri, né fa venire meno la loro responsabilità politica nei confronti degli elettori.
2. Ogni consigliere, secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento interno, ha diritto di :
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
3. Nell'esercizio delle funzioni, i consiglieri si avvalgono della collaborazione degli Uffici comunali ed hanno diritto di ottenere dagli stessi, dalle aziende ed organismi controllati dal Comune, le notizie, le informazioni richieste ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
4. I consiglieri comunali, regolarmente convocati, hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare alle sedute delle commissioni delle quali fanno parte o di giustificare le assenze.

Art. 32

Decadenza del consigliere

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio comunale decade dalla carica.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su iniziativa del Sindaco, di ciascun consigliere o di un qualsiasi elettore.
3. Ad avvenuto accertamento del presupposto di cui al comma 1. il Sindaco rende noto all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale con l'indicazione del termine entro il quale il consigliere ha facoltà valere le cause

giustificative delle assenze. Tale termine non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

4. Scaduto il termine previsto dal comma 3., il Consiglio comunale, effettuato ogni occorrente apprezzamento in ordine alla fondatezza, alla serietà, ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione della mancata partecipazione alle sedute del Consiglio e, valutata la documentazione esibita, emette pronuncia nel merito.

Art. 33

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi nei modi e termini fissati dal regolamento del Consiglio comunale.

2. Ogni gruppo è costituito da almeno tre consiglieri.
3. E' consentito costituire gruppi consiliari anche di un unico consigliere, purché questo sia il solo rappresentante di una lista o coalizioni di liste che abbia concorso alle elezioni ovvero sia espressione di gruppi politici riconosciuti a livello nazionale.
4. I consiglieri, che non aderiscono ad alcuno dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, fanno parte del gruppo misto quale che sia il numero dei componenti. Nelle dichiarazioni di voto è garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.
5. Qualora nel corso del mandato amministrativo uno o più consiglieri dovessero separarsi dal gruppo originario di appartenenza e non aderiscano ad una formazione politica di cui al comma 3, confluiscono nel gruppo misto.
6. Ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed al Segretario comunale entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio. In mancanza di comunicazione è considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo.
7. Il Comune assicura ai gruppi consiliari risorse strumentali necessarie all'espletamento delle loro funzioni.

Art. 34 **Commissioni speciali**

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire, per materie e per tempo determinato, commissioni speciali con determinati compiti, di indagine, di controllo o di garanzia, anche a fini conoscitivi, stabilendone la composizione, l'organizzazione, i poteri, le prerogative e la durata.
2. Qualora l'istituzione della commissione speciale avvenga su richiesta del Sindaco è sufficiente la maggioranza semplice.
3. Nelle commissioni speciali devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari.
4. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.
5. Per l'esame di particolari questioni, possono essere chiamati a far parte delle commissioni estranei all'Amministrazione comunale in qualità di esperti.
6. Ai responsabili degli Uffici del Comune, nonché di enti, istituzioni ed aziende da essi dipendenti, è fatto obbligo di fornire alle commissioni tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste senza vincolo del segreto di ufficio.

Art. 35 **Competenze**

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge determina l'indirizzo politico-amministrativo e programmatico del Comune, ne verifica l'attuazione, controlla l'attività amministrativa del Comune, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto.
2. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllati e provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il Consiglio gode di autonomia funzionale ed organizzativa.

Art. 36 **Regolamento del Consiglio comunale**

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinati, in conformità allo Statuto, dal regolamento dallo stesso adottato a maggioranza assoluta.
2. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di allontanamento dall'aula dei consiglieri per gravi e ripetute violazioni dello stesso, fermo restando il diritto di partecipare alle operazioni di voto.

Art. 37

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Sindaco, ovvero su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
2. Il Consiglio è convocato in un termine non superiore a venti giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Le sedute del Consiglio, salvo i casi previsti dal regolamento, sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

Art. 38

Presidente del Consiglio comunale

1. Nella prima adunanza successiva alle elezioni da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida dei consiglieri eletti e ad eventuali surroghe.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le funzioni del Presidente del Consiglio sono svolte dal consigliere anziano.
3. Il Presidente o chi ne fa le veci, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto :
 - a) rappresenta il Consiglio comunale, ne dirige i lavori, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio;
 - b) valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità sulla base delle previsioni statutarie e regolamentari;
 - c) assicura il collegamento politico-istituzionale con i gruppi consiliari;
 - d) garantisce adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai consiglieri sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 39

Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio comunale spetta :
 - a) alla Giunta comunale;
 - b) al Sindaco;
 - c) ai singoli consiglieri.
2. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale e lo schema del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento, sono predisposti, in via esclusiva, dalla Giunta e dalla stessa presentati al Consiglio.
3. Le proposte sono redatte e presentate in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Statuto e con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 40

Funzioni di indirizzo e di controllo

1. Il Consiglio comunale adotta atti di indirizzo generale per settori omogenei coerenti con la scala temporale dei documenti contabili che impegnano la Giunta e che esplicitano in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati ed i costi degli interventi.
2. La Giunta fornisce periodicamente al Consiglio rapporti per Settori, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, la congruità dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo con atti di programmazione e di indirizzo.
3. Per consentire al Consiglio comunale l'esercizio della funzione di controllo prevista dalla legge è inviato ai capi gruppi mensilmente, l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale e l'elenco delle determinazioni assunte dai responsabili dei servizi.

CAPO II

SINDACO E GIUNTA

Art. 41

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta la comunità e l'ente ed è responsabile dell'amministrazione del Comune.
3. Il Sindaco, in particolare:
 - a) interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune;
 - b) promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, emana direttive in attuazione di atti del Consiglio e della Giunta, nonché direttive connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale del Comune;
 - c) può delegare ai singoli assessori ed ai responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione l'adozione di atti espressamente attribuiti alla propria competenza, fermo restando il potere di avocazione e di riassunzione; agli assessori può, altresì, delegare, previa comunicazione al Prefetto, l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo nei limiti previsti dall'ordinamento delle autonomie locali;
 - d) agisce e resiste in giudizio nell'interesse del Comune;
 - e) promuove, sulla base di deliberazioni consiliari, la stipula dei gemellaggi;
 - f) concede il patrocinio del Comune;
 - g) può sospendere l'esecuzione di atti di competenza dei responsabili delle strutture organizzative apicali, nonché avocare a se l'adozione dei medesimi con atto motivato da specifiche ragioni di pubblico interesse;
 - h) adotta, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, iniziative per il coordinamento degli orari dei servizi ed uffici pubblici.
 - i) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi statali e regionali, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo ad esso attribuite dalla legge nei servizi di competenza statale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune ed impartisce, a tali fini, direttive al Segretario comunale.
5. Nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza del Comune, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

Art. 42

Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina, tra gli assessori, un vice Sindaco che lo sostituisce, in via generale, anche quale Ufficiale di Governo, in caso di sua assenza od impedimento.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, le funzioni di Sindaco sono svolte dall'assessore più anziano di età.

Art. 43

Linee programmatiche

1. Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di convalida dei consiglieri eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, sottopone al Consiglio comunale, con riferimento agli impegni assunti nel corso della campagna elettorale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.
2. Nel programma, con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio, sono recepite le proposte presentate dai consiglieri con specifiche mozioni integrative e modificative approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Le linee programmatiche sono approvate dal Consiglio comunale.
4. Con cadenza annuale, in concomitanza con l'approvazione del conto consuntivo, il Consiglio comunale procede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori ed al loro adeguamento alle sopravvenute esigenze.

Art. 44 **Giunta comunale**

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a quattro.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un vice-sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Possono essere nominati assessori comunali anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale, dotati di riconosciuta esperienza e di adeguata professionalità.
4. L'assessore che non riveste la carica di consigliere comunale partecipa alle sedute del consiglio senza diritto a voto.
5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è presieduta dal vice-sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'assessore più anziano di età.
6. Della revoca e della sostituzione degli assessori, il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva.

Art. 45 **Competenze della Giunta comunale**

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio, orienta l'azione dell'apparato amministrativo e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
2. La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che la legge e lo Statuto non attribuiscono agli organi di governo del Comune, al Segretario comunale ed ai responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione.

Art. 46 **Funzionamento della Giunta comunale**

1. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera a maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità dei voti prevale quello del Presidente.
2. Le sedute della Giunta, salvo sua diversa decisione, non sono pubbliche.

TITOLO II

UFFICIE E PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE

Art. 47

Principi di organizzazione

1. L'organizzazione del Comune è disciplinata dalla normativa generale, dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti di organizzazione.
2. Le attività che l'amministrazione svolge direttamente sono organizzate attraverso uffici secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.
3. L'assetto organizzativo è informato a separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le responsabilità di gestione per il conseguimento degli obiettivi spettanti ai responsabili delle strutture organizzative.
4. Gli uffici sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti del Comune, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia e produttività.
5. L'apparato strumentale del Comune è articolato in unità organizzative con competenze definite in modo da rendere ottimale l'utilizzazione delle risorse e determinabili le responsabilità dei procedimenti.
6. La struttura di massima dimensione è individuata nel Settore.

Art. 48

Regolamento d'organizzazione

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato con appositi regolamenti.
2. Il regolamento di organizzazione, in particolare, definisce:
 - a) le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
 - b) l'articolazione della struttura organizzativa;
 - c) le modalità di esercizio delle competenze, delle prerogative, delle responsabilità del Segretario Comunale e dei responsabili delle strutture organizzative e dei collaboratori esterni;
 - d) i limiti, le modalità ed i criteri per il conferimento e la revoca di incarichi ai responsabili delle strutture organizzative ed ai collaboratori esterni;
 - e) il sistema di valutazione dei responsabili dei servizi.

CAPO II

P E R S O N A L E

Art. 49

Qualificazione del lavoro

1. Il Comune tutela la dignità del lavoro, persegue l'adeguata professionalità e la piena responsabilità del personale, valorizza l'assolvimento del dovere, premia la produttività.
2. Il Comune promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale.

Art. 50

Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, assolve le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco.
2. Nell'ambito dei compiti di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa, agli organi di governo del Comune ed a quelli burocratici, il Segretario comunale interviene, a richiesta o di propria iniziativa, sia nella fase procedimentale di formazione degli atti che nella fase decisionale, su aspetti giuridici legati alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari. I pareri richiesti hanno carattere obbligatorio e sono allegati ai provvedimenti conclusivi.
3. Il Segretario comunale, inoltre:
 - a) presiede le commissioni di concorso a posti di qualifica apicale, nonché quelle che il Sindaco, con motivato provvedimento, ritiene di assegnargli;
 - b) emana istruzioni e disposizioni per la corretta applicazione di leggi e regolamenti e per assicurare la conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico;
 - c) derime i conflitti di competenza insorti tra i responsabili delle strutture apicali;
 - d) dirige l'ufficio per i procedimenti disciplinari;
 - e) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne redige i verbali che sottoscrive insieme con il Sindaco.
4. Il Segretario comunale, sulla base di un atto del Sindaco, adotta gli atti di competenza dei responsabili apicali di unità organizzative che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o attribuibili alla responsabilità di un responsabile di struttura di massima dimensione ovvero in caso di vacanza del posto.

Art. 51

Vice Segretario comunale

1. Il Sindaco può attribuire ad un responsabile di ruolo di struttura organizzativa apicale le funzioni di Vice Segretario comunale con il compito di sostituire il Segretario Comunale in

caso di assenza o impedimento temporanei.

2. L'incarico è a tempo determinato, è rinnovabile e non può eccedere la durata del mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 52

Responsabilità di direzione di strutture organizzative

1. I preposti alla direzione delle strutture organizzative di massima dimensione, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte nonché degli atti per i quali rispondono della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Conformemente a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
2. Ai responsabili delle strutture organizzative apicali, limitatamente alle materie rientranti nella propria sfera di attribuzione, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non sono dalla legge e dal presente Statuto espressamente riservati ad altri organi del Comune, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 53

Attribuzione della funzione di direzione

1. Le posizioni di responsabile di Settore possono essere ricoperte da personale dipendente dell'amministrazione di idonea qualifica funzionale, nonché tramite contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, qualora sia richiesta una rilevante esperienza acquisita in attività uguali ed analoghe a quelle previste e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno del Comune, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. Gli incarichi di direzione sono assegnati dal Sindaco con provvedimento motivato sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza, con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Gli incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo.
5. I provvedimenti di rinnovo e di revoca sono motivati.

Art. 54

Collaborazioni esterne

1. Il Sindaco può conferire, con le modalità previste dal regolamento, incarichi a contenuto tecnico - specialistico, ad enti, istituti, professionisti ed esperti.
2. Le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità sono conferiti per obiettivi

determinati e con convenzione a termine.

TITOLO III

SERVIZI PUBBLICI

CAPO I PRINCIPI

Art. 55

Principi di gestione

1. Il Comune istituisce e gestisce servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività.
2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da garantire l'esercizio di diritti individuali e collettivi, da tutelare e valorizzare la dignità della persona, da soddisfare le esigenze degli utenti ai quali va garantita l'accessibilità e assicurato lo standard qualitativo delle prestazioni conforme agli obiettivi prefissati.
3. I servizi pubblici sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di trasparenza nella salvaguardia delle finalità sociali. Il Comune favorisce la collaborazione con i privati
4. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 56

Tempi della città

1. Il Comune individua nell'organizzazione razionale dei tempi della città un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva.
2. Gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti in modo da soddisfare, prioritariamente, le esigenze complessive e generali degli utenti.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, provvede al coordinamento degli orari dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto, dei bisogni delle diverse fasce di popolazioni interessate e con particolare riguardo alle esigenze specifiche delle donne, delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 57

Criteri per la scelta delle forme di gestione

1. Il Comune privilegia alla gestione in economia, la concessione a terzi, la costituzione di istituzioni, la partecipazione a società di capitali.
2. La scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici è operata dal Consiglio comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. In relazione alle diverse forme di gestione prescelte, la deliberazione consiliare deve, di volta in volta precisare :
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;
 - b) le ragioni che rendono preferibile la gestione dei servizi sociali a mezzo di istituzione;
 - c) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendano opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, tramite società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.
4. La deliberazione consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve essere sorretta da adeguata motivazione in relazione a :
 - a) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
 - b) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dal Comune o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali.
5. – Le modalità dettate ai commi 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune.

Art. 58

Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso istituzioni, società ed altri enti, tra persone che abbiano qualificata e comprovata preparazione ed esperienza, per studi compiuti, per funzioni svolte presso enti ed aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.
2. Per le nomine e le designazioni operano le cause di esclusione alla carica di consigliere comunale. I candidati, ove nominati, devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina. Gli incarichi, di norma, non sono cumulabili.
3. Il Consiglio comunale provvede, con le modalità stabilite dal regolamento, alla nomine ad esso espressamente riservate dalla legge.
4. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi causa, comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
5. I rappresentanti del Comune sono revocati con provvedimento motivato del Sindaco o del Consiglio comunale, per gravi irregolarità nella gestione, per contrasto con gli indirizzi espressi dagli organi di governo del Comune, per documentata inefficienza, per pregiudizio degli interessi del Comune e dell'ente.

Art. 59

Trasparenza nei servizi pubblici

1. Gli statuti delle istituzioni garantiscono, con puntuali disposizioni, la pubblicità degli atti fondamentali, ivi compresi i contratti di appalto e di forniture, gli incarichi e le assunzioni di personale.

2. Prima di procedere alle nomine ed alle designazioni, è data tempestiva ed ampia informazione alla cittadinanza, con le modalità stabilite negli indirizzi del Consiglio comunale, allo scopo di consentire la presentazione di candidature da parte degli interessati.
3. Gli statuti dei consorzi e delle società di capitali cui il Comune partecipa, prevedono norme che garantiscano la trasparenza nei servizi pubblici in conformità a quanto previsto al comma 1.

CAPO II MODALITA' DI GESTIONE

Art. 60 Forme di gestione

1. I servizi pubblici locali sono gestiti in economia, in concessione a terzi, a mezzo di istituzioni o società di capitali.

Art. 61 Servizi in economia

1. Sono, di norma, gestiti in economia i servizi rivolti alla realizzazione di rilevanti fini sociali che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. I responsabili delle strutture preposte alla gestione diretta riferiscono annualmente sull'andamento, sulla qualità e sui costi del servizio reso in economia. Sulla relazione, l'organo di revisione economico – finanziaria esprime valutazioni analitiche sulla economicità di tali servizi.

Art. 62 Servizi in concessione

1. Sono, di norma, affidati in concessione a terzi i servizi che, per contenuto imprenditoriale, caratteristiche tecniche ed economiche, richiedono specifica, adeguata organizzazione in relazione alle esigenze del cittadino - utente ed a criteri di economicità.
2. La concessione a terzi è disciplinata da apposita convenzione contenente la previsione di poteri di direttiva e di controllo da parte del Comune, facoltà di recesso e di riscatto per il Comune stesso, fatte salve le disposizioni del regolamento dei contratti.

Art. 63 Istituzione

1. Il Comune può costituire istituzioni per la gestione di servizi di interesse sociale senza rilevanza imprenditoriale che richiedono una struttura dotata di autonomia gestionale.
2. Il Consiglio comunale delibera la costituzione dell'istituzione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Con la stessa delibera è definito l'ambito di attività dell'istituzione, sono individuati i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla stessa ed è approvato il regolamento nel quale sono definiti l'organizzazione, il funzionamento, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione.
4. Il regime contabile dell'istituzione è disciplinato da apposito regolamento in modo da garantire autonomia e responsabilità di gestione.
5. Il Comune annualmente definisce l'entità dei trasferimenti alle istituzioni.
6. L'istituzione dispone di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte nel bilancio dell'istituzione e dalla stessa accertate e riscosse.

Art. 64

Ordinamento delle istituzioni

1. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento.
2. Sono organi dell'istituzione :
 - a) il consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque, incluso il Presidente;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore.
3. Alla nomina ed alla revoca del Presidente e dei consiglieri si applicano le disposizioni dell'art. 58.
4. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco sentito il Consiglio di amministrazione, a tempo determinato e può essere riconfermato con formale provvedimento.
5. La responsabilità di direzione può essere affidata a personale dipendente del Comune, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
6. Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi assunti dagli organi di governo del Comune e deliberare sugli oggetti che non rientrano nella competenza del Direttore.
7. Il Presidente :
 - a) rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione con le modalità stabilite dal regolamento dell'istituzione;
 - c) sovrintende al corretto funzionamento dell'istituzione vigilando sul rispetto del regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Comune.
8. Il Presidente, sotto la propria responsabilità, può adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.
9. Al Direttore è attribuita la responsabilità generale della gestione dell'istituzione ed in particolare :
 - a) dirige il personale assegnato all'istituzione;
 - b) predisporre e propone al Consiglio di amministrazione gli schemi del bilancio e del conto consuntivo;
 - c) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - d) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal regolamento e dal Consiglio di

amministrazione.

Art. 65

Rapporti dell'istituzione con il Comune

1. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale :
 - a) il piano-programma annuale contenente analitica specificazione dei risultati da conseguire, della quantità e della qualità delle risorse necessarie;
 - b) le convenzioni con gli enti locali che comportino l'estensione di servizi fuori dal territorio del Comune.
2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale :
 - a) il bilancio annuale;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) le tariffe dei servizi gestiti dall'istituzione, nonché gli standards di erogazione dei medesimi.
3. Gli atti del Consiglio di amministrazione, con le modalità stabilite dal regolamento, sono trasmessi agli organi del Comune e sono produttivi di effetti immediati.
4. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune svolge, nei confronti dell'istituzione, la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, con l'esercizio degli stessi poteri.

Art. 66

Società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società per azioni o società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale che richiedono di essere gestiti in regime di mercato da strutture dotate di piena autonomia patrimoniale e gestionale o quando ricorra l'opportunità di avvalersi, nell'ambito delle stesse società, dell'apporto di privati qualificati sotto il profilo imprenditoriale e/o finanziario, disposti a condividere il rischio di impresa ovvero di finanziare quote significative del capitale, attraverso il mercato.
2. La proposta di deliberazione al Consiglio comunale per la partecipazione al capitale della medesima è corredata da un piano di fattibilità contenente una puntuale analisi delle previsioni sulla domanda dei servizi e sui costi, la determinazione dell'entità degli oneri a carico del Comune, la stima delle entrate previste, nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
3. Allo scopo di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, sono sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, approvati dal Consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.
4. I candidati alla carica di amministratore, all'atto dell'accettazione, si impegnano a perseguire gli obiettivi previsti dal contratto di programma.
- 5 Le società a capitale pubblico sono sottoposte all'obbligo di certificazione del bilancio.

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 67
Principi

1. Il Comune collabora con altri enti locali per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi di interesse sovracomunale nel settore economico, produttivo e commerciale nonché sociale, culturale e sportivo.
2. Nelle convenzioni, negli accordi di programma e negli altri atti costitutivi di forme di cooperazione sono disciplinati gli strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi degli interventi oggetto di cooperazione.

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI

Art. 68
Convenzioni

1. Per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi determinati, il Comune stipula convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.
2. Le convenzioni, approvate dal Consiglio comunale, stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 69
ConSORZI

1. Il Comune partecipa a Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi con altri Comuni e con la Provincia, istituiti secondo le forme previste dalla legge, sulla base di una convenzione approvata dal Consiglio comunale a maggioranza dei propri componenti,

unitamente allo Statuto del consorzio.

CAPO I I

ACCORDI DI PROGRAMMA E FORME DI COOPERAZIONE

Art. 70

Accordi di programma

1. Il Sindaco, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione sulle autonomie locali e dal presente Statuto, promuove la conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di soggetti interessati alla realizzazione di opere, interventi, o programma di interventi, che richiedono l'azione integrata di più amministrazioni pubbliche o l'impiego di risorse da esse fornite.
2. L'accordo di programma specifica i soggetti partecipanti all'accordo, l'oggetto dell'intervento, i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro connesso adempimento e può prevedere procedimenti di arbitrato nonché interventi surrogatori in caso di inadempienza delle parti.
3. L'accordo di programma è approvato e stipulato dal Sindaco ed è comunicato al Consiglio comunale.
4. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, la previa adesione del

Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti nel termine di trenta giorni decorrenti dalla manifestazione di volontà del Sindaco, a pena di decadenza.

5. Il Sindaco promuove la conclusione di accordi di programma per il coordinamento degli interventi sociali e sanitari con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio comunale a fini di integrazione ed a tutela dei diritti dei portatori di handicap.

Art. 71

Collaborazione con Regione e Provincia

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze:
 - a) partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione formulando le relative proposte;
 - b) concorre, in conformità alla legge regionale, alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento ai quali adegua i propri strumenti di pianificazione territoriale;
 - c) segnala alla Provincia le opere e le infrastrutture di rilevante interesse sovracomunale.

Art. 72

Altre forme di cooperazione

1. Il Comune, previa deliberazione del Consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in relazione a specifici interessi pubblici da soddisfare, utilizza ogni altra forma associativa e di cooperazione con altri enti territoriali, compatibilmente con i principi fissati dall'ordinamento delle autonomie locali e dalle norme del presente Statuto.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 73

Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento finanziario del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, attribuita e disciplinata dalla legge.
4. Tutti i residenti nel Comune sono tenuti al finanziamento dei servizi pubblici locali in ragione della loro capacità contributiva.

Art. 74

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune, nel rispetto delle disposizioni di principio stabilite dalla legge dello Stato ed in conformità alle norme del presente Statuto, è disciplinato dall'apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei propri componenti.

Art. 75

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Gli strumenti di previsione contabile mirano a garantire un uso delle risorse finanziarie disponibili conforme alle esigenze della comunità amministrata.
2. Le previsioni di entrata e di spesa sono definite in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria espressi sulla base di quanto previsto all'art. 55. La Giunta presenta al Consiglio comunale, unitamente allo schema di bilancio annuale e relativi allegati, la proposta del piano degli investimenti e le proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.
3. Ogni provvedimento che comporta nuovi o maggiori impegni di spesa deve attestarne la copertura finanziaria.

Art. 76

Gestione finanziaria

1. Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Segretario comunale ed i responsabili di strutture organizzative apicali, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto, impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità agli atti di programmazione.
2. Il Segretario comunale ed i responsabili delle strutture organizzative apicali impegnano le spese attenendosi ai criteri fissati dal regolamento di Contabilità.
3. Per il pagamento di qualsiasi spesa dovuta dal Comune i responsabili delle strutture organizzative apicali richiedono al servizio di ragioneria l'emissione di mandato di pagamento a favore dei creditori.
4. I responsabili delle strutture organizzative apicali, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità :
 - a) rispondono della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti e dai relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli organi di governo del Comune;
 - b) curano l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate afferenti a servizi di rispettiva competenza.

Art. 77

Contratti

1. I contratti stipulati dal Comune sono disciplinati da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa statale e di quella della Comunità Economica Europea vigente nell'ordinamento statale.
2. La stipulazione dei contratti è preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

Art. 78

Risultato di gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, redatto e presentato nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

CAPO II

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Art. 79 Revisore

1. La revisione economico- finanziaria è affidata ad un revisore eletto, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità, dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
2. Le proposte relative all'elezione del revisore non possono essere discusse e deliberate dal

Consiglio comunale se non corredate del titolo professionale richiesto.

3. Non può essere eletto revisore dei conti del Comune e, se eletto decade colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge, nonché nelle ipotesi di incompatibilità previste all'art. 2399, comma 1, del codice civile.

Art. 80 **Compiti del revisore**

1. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità
2. Il Sindaco, la Giunta, il Segretario comunale e il responsabile del servizio finanziario possono richiedere al revisore pareri su aspetti economico – finanziari e contabili rientranti nelle proprie competenze, nonché proposte sull'attuazione della gestione.
3. Il revisore presenta annualmente una relazione sulla propria attività evidenziando eventuali irregolarità e disfunzioni riscontrate e proponendo opportuni interventi. La relazione è sottoposta al Consiglio comunale.
4. Il revisore nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'amministrazione.
5. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione ed i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei revisori.

CAPO III

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 81 **Controllo di gestione**

1. La verifica sistematica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite ed impegnate e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti gestiti direttamente dal Comune, della funzionalità e dell'efficacia dell'organizzazione, dell'impiego razionale ed economico delle risorse umane, finanziarie, tecniche e strumentali impiegate, è attuata mediante il controllo di gestione.
2. Il regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, forme e modalità di esercizio del controllo di gestione.

Art. 82

Controllo sulla gestione esterna

1. Il Comune può istituire, per i servizi gestiti in economia, il controllo sulla gestione esterna diretto a verificare:
 - a) la qualità tecnica dei servizi;
 - b) le modalità organizzative, economiche, tariffarie dei servizi ed i dati quantitativi e qualitativi dell'utenza;
 - c) i costi sostenuti per singoli centri di produzione;
 - d) la sussistenza di alternative quanto alla ottimizzazione dei costi in rapporto alle risorse impiegate.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le proposte di modificazione dello Statuto possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta e dai singoli consiglieri.

I cittadini, con le modalità previste dall'art. 20 dello Statuto, possono proporre modifiche statutarie che ritengono utili illustrandone il contenuto e le ragioni.

L'iniziativa di revisione respinta dal Consiglio comunale non può essere riproposta nel corso di durata in carica del Consiglio medesimo.

La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

II

Il regolamento del Consiglio comunale è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

I restanti regolamenti in attuazione dello Statuto, per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

III

I regolamenti espressamente previsti per l'attuazione dello Statuto, salvo diversa previsione dello stesso, sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

IV

Lo Statuto abroga le disposizioni regolamentari del Comune con esso non compatibili.

V

Il Consiglio comunale, annualmente, verifica lo stato di attuazione dello Statuto e dei regolamenti.

VI

Allo Statuto è assicurata ampia diffusione. Per agevolare la conoscenza il testo è reso disponibile per chiunque ne faccia richiesta.

INDICE

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Comune.....	Pag. 1
Art. 2 - Territorio	
Art. 3 - Sede, stemma e gonfalone	
Art. 4 - Autonomia statutaria e regolamentare	
Art. 5 - Principi ispiratori dell'azione	
Art. 6 - Principi programmatici.....	Pag. 2
Art. 7 - Programmazione	
Art. 8 - Servizi socio-sanitari e culturali	
Art. 9 - Ambiente e territorio.....	Pag. 3
Art.10 – Sviluppo economico, lavoro	
Art.11 – Organizzazione	
Art.12 – Autonomia finanziaria e impositiva	

PARTE I

LA COMUNITA' LOCALE

TITOLO I - PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art.13 – Partecipazione politico-amministrativa.....	Pag. 4
Art.14 – Titolare dei diritti di partecipazione	
Art.15 – Libere forme associative	
Art.16 – Consultazione della popolazione.....	Pag. 5
Art.17 – Consulte	
Art.18 – Consiglio comunale dei ragazzi	
Art.19 – Interrogazioni, istanze e petizioni.....	Pag. 6
Art.20 – Proposte	
Art.21 – Referendum popolare	
Art.22 – Referendum consultivo.....	Pag. 7
Art.23 – Limiti, validità ed efficacia del referendum	
Art.24 – Collegio dei garanti.....	Pag. 8
Art.25 – Diritto di informazione e pubblicità degli atti	

CAPO II: AZIONE POPOLARE, DIRITTO DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art.26 – Azione popolare.....	Pag. 9
Art.27 – Diritto di accesso ai documenti amministrativi	
Art.28 – Partecipazione ai provvedimenti amministrativi	

PARTE II

L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

TITOLO I – ORGANI DEL COMUNE

Art.29 – Organi.....	Pag. 10
----------------------	---------

CAPO I: CONSIGLIO COMUNALE

Art.30 – Consiglio	
--------------------	--

Art.31 – Prerogative dei consiglieri	
Art.32 – Decadenza del consigliere	
Art.33 – Gruppi consiliari.....	Pag. 11

Art.34 – Commissioni speciali	
Art.35 – Competenze	
Art.36 – Regolamento del consiglio comunale.....	Pag. 12
Art.37 – Funzionamento del consiglio comunale	
Art.38 – Presidente del consiglio comunale	
Art.39 – Poteri di iniziativa	
Art.40 – Funzioni di indirizzo e di controllo.....	Pag. 13

CAPO II: SINDACO E GIUNTA

Art.41 – Sindaco.....	Pag. 14
Art.42 – Vice Sindaco	
Art.43 – Linee programmatiche	
Art.44 – Giunta comunale.....	Pag. 15
Art.45 – Competenze dalla Giunta comunale	
Art.46 – Funzionamento della Giunta comunale	

TITOLO II UFFICIO E PERSONALE CAPO I : ORGANIZZAZIONE

Art.47 – Principi di organizzazione.....	Pag. 16
Art.48 – Regolamento d'organizzazione	

CAPO II : PERSONALE

Art.49 – Qualificazione del lavoro.....	Pag. 17
Art.50 – Segretario comunale	
Art.51 – Vice Segretario comunale	
Art.52 – Responsabilità di direzione di strutture organizzative	
Art.53 – Attribuzione della funzione di direzione.....	Pag. 18
Art.54 – Collaborazioni esterne	

TITOLO III SERVIZI PUBBLICI

CAPO I: PRINCIPI

Art.55 – Principi di gestione.....	Pag. 19
Art.56 – Tempi della città	
Art.57 – Criteri per la scelta delle forme di gestione	
Art.58 – Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed Istituzioni.....	Pag. 20
Art.59 – Trasparenza nei servizi pubblici	

CAPO II: MODALITA' DI GESTIONE

Art.60 – Forme di gestione.....	Pag. 21
Art.61 – Servizi in economia	
Art.62 – Servizi in concessione	
Art.63 – Istituzione	
Art.64 – Ordinamento delle istituzioni	
Art.65 – Rapporti dell’istituzione con il Comune.....	Pag. 22
Art.66 – Società di capitali	

TITOLO IV FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.67 – Principi.....	Pag. 23
------------------------	---------

CAPO I: FORME ASSOCIATIVE PER La GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI

Art.68 – Convenzioni.....	Pag. 24
Art.69 – Consorzi	

CAPO II: ACCORDI DI PROGRAMMA E FORME DI COOPERAZIONE

Art.70 – Accordi di programma.....	Pag. 25
Art.71 – Collaborazione con Regione e Provincia	
Art.72 – Altre forme di collaborazione	

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I: ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art.73- Ordinamento finanziario.....	Pag. 26
Art.74 – Ordinamento contabile	
Art.75 – Bilancio e programmazione finanziaria	
Art.76 – Gestione finanziaria	
Art.77 – Contratti.....	Pag. 27
Art.78 – Risultato di gestione	

CAPO II: REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art.79 – Revisore.....	Pag. 28
Art.80 – Compiti del revisore	

CAPO III: CONTROLLO DI GESTIONE

Art.81 – Controllo di gestione.....	Pag. 29
Art.82 – Controllo sulla gestione esterna	

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI..... Pag. 30